

Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra

TORTOLI

ENTE PUBBLICO (ART. 3 LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 36 DEL 21/04/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONSORTILE PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA EX ART. 36 DEL D.LGS N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI).

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventuno** del mese di **aprile** alle ore 11.00 in **Tortoli** nella sede del Consorzio, convocato dal Presidente, con avvisi nei modi di legge, si è riunito il **Consiglio di Amministrazione** per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

I presenti e assenti risultano così elencati:

N.	COMPONENTI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	DOTT. MATTEO FRATE	Presidente	SI	
2	GEOM. GIACOMO ANTONIO USAI	Vice Presidente	SI	
3	RAG. MARIO MURRU	Componente	SI	
TOTALI			3	0

Assume la presidenza il Dott. Matteo Frate – in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

COLLEGIO DEI REVISORI:

Risultano assenti giustificati il dott. Mario Usai, il dott. Andrea Piroddi e il dott. Sandro Deiana, rispettivamente Presidente e componenti effettivi del Collegio dei Revisori.

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: dott. Michele Antonio Moi, Direttore Amministrativo del Consorzio.

Il Presidente, constatato che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Deliberazione è stata pubblicata in data odierna nell'Albo dell'Ente, per rimanervi 30 giorni consecutivi dal 21 APR. 2018.
Tortoli, 21 APR. 2018

l'Impiegato Responsabile
(sig. Enzo Comida)



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 12/09/2013 è stato approvato il Regolamento Consortile per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) – come successivamente modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56;

- la Legge Regionale 13 Marzo 2018, n. 8, recante «*Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*», costituita da 55 articoli; tale legge intende disciplinare i contratti pubblici aventi ad oggetto i lavori, le forniture e i servizi affidati dalle stazioni appaltanti sarde (art. 3) ed eseguiti sul territorio regionale con riferimento alle materie della programmazione, progettazione, sostenibilità ambientale e sociale, centralizzazione della committenza regionale e organizzazione amministrativa.

Nel far ciò, la legge regionale sarda è tenuta al rispetto delle seguenti fonti sovraordinate:

- Statuto speciale per la Regione Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3);
- Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
- Direttive europee 23, 24, 25 del 2014.

ATTESO che l'art. 217 del nuovo codice ha abrogato, tra l'altro, il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni e, per quanto qui interessa, l'art. 125 di detto decreto, relativo all'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

VISTO l'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni che disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del medesimo decreto legislativo (soglie di rilevanza comunitaria);

VISTO l'art. 37, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni, ai sensi del quale “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza...”;

VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, recentemente modificato dall'art. 1 comma 502, lettera c) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), attraverso l'introduzione di una soglia di euro 1.000,00 al di sotto della quale è possibile procedere, in via semplificata all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con c.d. “micro affidamenti”, al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

ATTESO che alla luce di tali modifiche normative, il “servizio in economia” – così come il relativo regolamento consortile disciplinante il relativo procedimento – è venuto meno a seguito di abrogazione della relativa norma fondante, mentre, allo stato attuale, l'unica disposizione che regola gli affidamenti di modesto importo è quella dettata dall'art. 36 sopra richiamato;

RITENUTO pertanto necessario, a seguito delle nuove disposizioni legislative, provvedere all'approvazione di un nuovo regolamento consortile, in sostituzione del regolamento di cui sopra precedentemente approvato, per disciplinare gli affidamenti sotto soglia comunitaria nei limiti dell'art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni, ovvero: l'affidamento diretto, la procedura comparativa, la procedura negoziata;

RITENUTO altresì di dover rispettare la normativa in materia anticorruzione nonché di dar seguito alle indicazioni contenute nella Linea Guida n. 4/2016 sugli acquisti sotto soglia emanata dall'ANAC;

RICHIAMATO il Piano Triennale 2018-2019-2020 di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza integrato con il Codice di Comportamento, approvato dal Consorzio con Atto del Presidente n. 02 del 31.01.2018, ratificato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 11 in data 10.02.2018;

ESAMINATA la bozza di Regolamento Consortile per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, che si allega al presente atto e che dello stesso ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il vigente Statuto consortile

Con votazione unanime resa nei modi di legge,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. **DI APPROVARE** il nuovo Regolamento Consortile per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, che si allega al presente atto e che lo stesso ne forma parte integrante e sostanziale;
3. **DI ABROGARE** tutte le norme regolamentari che siano in contrasto con il suddetto regolamento e, in particolare, di abrogare il "Regolamento consortile per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" approvato in forza dell'articolo 125 del precedente Decreto Legislativo 163/2006;
4. **DI INVIARE** lo stesso ai Responsabili di Area e dei Servi dell'Ente al fine dell'applicazione nell'ambito delle procedure di affidamento di rispettiva competenza;
5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio e nelle apposite sezioni di Amministrazione trasparente.

IL VERBALIZZANTE
(Dott. Michele Antonio Moi)

IL PRESIDENTE
(Dott. Matteo Frate)





**CONSORZIO INDUSTRIALE
PROVINCIALE DELL'OGLIASTRA**

**REGOLAMENTO CONSORTILE PER
L'ACQUISIZIONE DI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO
INFERIORE ALLE SOGLIE
COMUNITARIE EX ART. 36 DEL D.LGS
N. 50/2016 COME MODIFICATO CON
D.LGS N. 56/2017**



ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'affidamento con procedura semplificata, compreso l'affidamento diretto, di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice") e alle indicazioni fornite dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione.

1.2 Tutte le procedure finalizzate all'acquisizione di beni, servizi e forniture sono riconducibili ad attività gestionali e, pertanto, tutte le fasi delle procedure sono di stretta e assoluta competenza della struttura Consortile (Dirigenti e quadri/funzionari), in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale in materia di prevenzione della corruzione e dal PTPCT del Consorzio.

1.3 Restano di competenza dell'Organo politico i programmi annuali e triennali di cui all'art. 21 del DLGS 50/2016.

1.4 Il Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).

ART. 2 PRINCIPI COMUNI

2.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, 34 e 42 d.lgs. 50/2016, e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione dei conflitti di interesse nonché del principio di rotazione.

2.2 Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, viene nominato il Responsabile Unico del Procedimento per ogni centro di costo (depuratore, viabilità, condotte, sicurezza ecc) e/o per ogni fornitura e, in tali procedure, il Consorzio garantisce, in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

2.3 Con riferimento specifico al principio di rotazione trovano applicazione le previsioni di cui ai punti 3.6 e 3.7 delle linee guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e ss.mm.ii.

In particolare:

- il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, per commesse rientranti nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi;
- comporta, di norma, il divieto di invito nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario del precedente affidamento;
- la rotazione non si applica per nuovi affidamenti tramite procedure ordinarie o, comunque, aperte al mercato, se non prevedano limitazioni in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
- l'affidamento o il reinvito al contraente uscente hanno carattere eccezionale e richiedono un onere motivazionale più stringente che tenga conto della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;
- negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

2.4 La stazione appaltante tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

2.5 E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina dell'art. 36 e del presente regolamento.

Art. 3 INDAGINI DI MERCATO

3.1. Le indagini di mercato possono essere svolte al fine di conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, nonché al fine di verificarne la rispondenza alle proprie reali esigenze.

Le attività poste non ingenerano negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

3.2. L'indagine di mercato viene svolta attraverso la pubblicazione sul profilo committente di un apposito avviso per un periodo di 15 giorni o eventualmente superiore, in ragione della rilevanza del contratto, o inferiore, fino a un minimo di 5 giorni in caso di motivate ragioni di urgenza.

3.3. L'avviso fornisce precisa indicazione:

- del valore dell'affidamento;
- degli elementi essenziali del contratto;
- dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica/finanziaria, capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- del numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- dei criteri di selezione degli operatori economici;
- della facoltà di procedere alla selezione tramite sorteggio;
- delle modalità per comunicare con la stazione appaltante.

3.4. I risultati dell'indagine di mercato vengono resi pubblici, escludendo le informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e tenuto conto dell'esigenza di protezione di segreti tecnici e commerciali.

Art. 4 ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

4.1. Il Consorzio procederà alla costituzione degli elenchi di operatori economici di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice tenuto conto delle proprie specifiche esigenze.

A tale scopo, può continuare ad utilizzare gli elenchi vigenti, resi compatibili con le previsioni del Codice e dalle Linee Guida ANAC n. 4 e ss.mm.ii..

4.2. Gli operatori economici già iscritti negli elenchi vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono iscritti di diritto nei nuovi elenchi, corrispondenti per categoria, fatta salva la verifica positiva del mantenimento e possesso dei necessari requisiti.

4.3. La costituzione, tenuta e aggiornamento degli elenchi si conforma alle Linee Guida ANAC n. 4 e ss.mm.ii.

4.4. Le modalità di scelta degli operatori da invitare o ai quali affidare la commessa sono determinate nell'avviso di costituzione dell'elenco. Fino a tale momento la scelta è effettuata, con apposita motivazione, secondo criteri non discriminatori e di parità di trattamento, sulla base del possesso di migliori o più specifici requisiti di capacità o competenza tecnica in riferimento all'oggetto dell'appalto e al suo valore o, in mancanza, della turnazione degli inviti o, infine, del sorteggio.

4.5. Si applica il principio di rotazione, salva adeguata motivazione, secondo le previsioni del presente regolamento e le Linee Guida dell'ANAC.

ART. 5 PROCEDURA E ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI

5.1. Il Direttore Generale (o i responsabili di area in caso di assenza dello stesso), nominano il Responsabile del procedimento; Il RUP deve essere nominato per singola fornitura o servizio o per centro di costo (es. Manutenzione ordinaria strade, carburante mezzi, spese depuratore, ecc).

5.2. Il RUP procede alla richiesta del CIG.

ART. 6 FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00

6.1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta, in conformità all'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

6.2. La soglia di 40.000,00 euro è da intendersi al netto dell'IVA.

6.3. Il RUP procede all'affidamento diretto senza necessità di dover acquisire due o più preventivi o offerte, nell'ambito della procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. Qualora ritenga di dover avvalersi di più preventivi, può procedere all'acquisizione degli stessi anche in via informale, da tenere agli atti in apposito fascicolo.

6.4. In caso di affidamento diretto di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, è necessario procedere mediante comparazione del prezzo con almeno tre preventivi, facendo ricorso All'Albo professionisti mediante sorteggio, manifestazione di interesse pubblica o Mercato Elettronico.

6.4. La procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente che contiene, almeno:

- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- la procedura che si intende seguire, con una sintetica indicazione delle ragioni;
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

6.5. La scelta dell'affidatario è motivata dando dettagliatamente conto del possesso dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una *best practice* anche alla luce del principio di concorrenza.

6.6. Si applicano le previsioni sul rispetto del principio di rotazione.

6.7. Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente che già contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti, ferma l'applicazione del principio di rotazione (articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice).

6.8. Per affidamenti di modico valore, inferiori a 1.000 euro, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica.

6.9. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice nonché dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante.

6.10. Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000,00 euro sono consentite semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti, secondo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle Linee guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e ss.mm.ii. In ogni caso, il Consorzio verifica a campione il possesso dei requisiti dichiarati perlomeno con riferimento al trenta per cento degli affidamenti diretti di ciascun anno solare, secondo uno schema casuale approvato all'inizio dell'anno stesso, ferma la possibilità di effettuare il controllo ogni qual volta sorga il dubbio circa la veridicità della dichiarazione.

6.11. In caso di affidamento diretto, può non essere richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e si può esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103.

6.12. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:

- la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

ART. 7 FORNITURE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00 PER ACQUISIZIONE DI BENI O SERVIZI PER ESECUZIONE DI LAVORI IN SETTORI STRATEGICI DEL CONSORZIO

7.1 Ai sensi della L.R. 10/2008 il Consorzio è deputato a fornire servizi alle imprese e agli utenti in genere in particolari settori, pertanto si conferma quanto previsto nel precedente art. 6, relativamente all'acquisizione diretta di beni o servizi fino alla concorrenza di euro 40.000,00 nei seguenti centri di costo:

- 1) servizi ambientali e sicurezza sul lavoro (depuratore, impianti di sollevamento, servizio SPP, ecc.);
- 2) manutenzione strade, condotte, aree verdi, servizio idrico e potabile;
- 3) gestione mezzi Consortili (assicurazioni, carburanti e lubrificanti, ecc.);
- 4) Servizi Portuali e aeroportuali;
- 5) gestione ordinaria struttura Consortile (cancelleria, spese postali, telefoniche, hardware, software, macchine ufficio ecc.);

ART. 8 AFFIDAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO – ART. 35 – 36 COMMA 2, LETTERE B) E C) DLGS 50/2016

8.1. L'affidamento di contratti di importo pari o superiore a euro 40.000 avviene a conclusione di una procedura negoziata con la consultazione, ove esistenti:

- di almeno dieci operatori economici per i lavori di importo unitario inferiore a 150.000,00 euro e per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del codice;
- di almeno quindici operatori economici per i lavori di importo unitario superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000 di euro.

8.2. Gli operatori economici da consultare sono così individuati:

- a) tramite elenco di fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
- b) sulla base di indagini di mercato e/o avvisi esplorativi.

8.3. La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente e contiene e almeno:

- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali;
- in caso di appalti di lavori di importo superiore a euro 500.000, la motivazione del mancato ricorso alle procedure ordinarie.

8.4. Successivamente la procedura si articola in tre fasi:

- a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori

economici da invitare al confronto competitivo;

b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;

c) stipulazione del contratto.

8.5. La stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero non inferiore a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettere b) e c) del Codice, secondo i criteri indicati nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, nell'avviso di costituzione dell'elenco pubblico o nel presente regolamento.

Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e rispettosi dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Se non ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato o presenti nell'elenco, indica, nell'avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo. In mancanza di indicazione verrà invitato un numero di operatori pari a quello previsto dall'art. 36, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ove esistenti.

Deve essere comunque rispettato il principio di rotazione degli inviti.

Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato dalla stazione appaltante in sede di avviso pubblico e non siano stati previsti, prima dell'avvio dell'indagine di mercato o dell'istituzione dell'elenco degli operatori economici, criteri ulteriori di selezione, la stazione appaltante può procedere al sorteggio. In tale ipotesi, la stazione appaltante pubblica sul proprio sito istituzionale la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

8.6. La stazione appaltante indica nella determina a contrarre o nell'atto equivalente il procedimento applicato per la selezione dei fornitori.

8.7. La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'articolo 75, comma 3, del Codice dei contratti pubblici oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.

8.8 L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e, dunque, seria, tra cui almeno:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;

c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici, motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al comma 4 del predetto articolo 95;

f) nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;

g) la misura delle penali;

h) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

i) l'eventuale richiesta di garanzie;

l) il nominativo del RUP;

m) l'eventuale volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 97, comma 8, del Codice (esclusione automatica) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo;

n) la specificazione, nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici:

n1) che il così detto taglio delle ali si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti e che il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto taglio delle ali;

n2) che, in caso di sorteggio del metodo di cui alla all'articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i

ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi;

n3) che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica;

n4) che a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia;

o) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

p) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

8.9 Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

8.10 Al di fuori delle procedure ordinarie, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario ma può essere estesa agli altri partecipanti.

8.11. Il Consorzio pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

8.12 L'aggiudicazione della procedura è disposta mediante determina del Direttore Generale o del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza. Nel caso in cui sia stata presentata o richiesta una sola offerta, si può dare corso all'aggiudicazione dell'intervento, ritenuto congruo e vantaggioso per il Consorzio e l'operatore economico presenti i requisiti richiesti.

ART. 9 AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000,00 DI EURO – ART. 36 COMMA 2, LETTERA D) DLGS 50/2016

Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000,00 si procede ad esperimento di una procedura ordinaria nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 50/2016.

ART. 10 STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.

Per gli affidamenti di importo superiore a 40.000,00 euro, la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente.

ART. 11 ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

L'esecuzione dell'intervento deve avvenire sotto la sorveglianza del RUP, che potrà avvalersi anche di figure professionali all'interno del Consorzio a norme del Codice sui contratti, a supporto della propria attività.

In caso di ritardi nell'esecuzione, imputabili all'operatore economico, si applicano le penali o quanto previsto nell'atto di ordine dell'intervento.

ART. 12 PAGAMENTI

I pagamenti di importo fino ad euro 2.500,00 relativi a forniture di cui all'art. 7 sono liquidati previa presentazione di fattura fiscale debitamente vistata dal RUP, che verifica, oltre alla regolare esecuzione della prestazione, tutti gli altri requisiti richiesti (CIG, eventuali pendenze del fornitore verso il Consorzio, ecc.), mediante apposita determinazione che deve riportare l'indicazione della copertura finanziaria.